



Sent. n.49/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Ciaramella Presidente

Francesco Maffei Consigliere - relatore

Giovanni Guida Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **79821**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti di:

1) sig. X X (-----), nato
a ----- e residente in Velletri (RM) -
-----, elettivamente domiciliato in
Roma, alla via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio
degli Avv.ti Piero Faletti (pierofaletti@ordineav-
vocariroma.org) e Cristina Ridolfi (cristinari-
dolfi@ordineavvocatiroma.org), che lo rappresentano
e difendono, giusto mandato in calce alla memoria di
costituzione;

2) dott.ssa X X (-----)

---), nata a Roma il ----- ed ivi residente alla
-----, elettivamente domici-
liata in Roma, alla via Varrone n. 9, presso lo
studio degli Avv.ti Francesco Vannicelli (francesco-
vannicelli@ordineavvocatiroma.org), Marco Colorito
(marcocolorito@ordinneavvocatiroma.org), Alessandro
Malossini(alessandromalossini@ordineav-vocatio-
roma.org), che la rappresentano e difendono, giusta
delega in calce alla memoria di costituzione;

3) sig. X X (-----),
nato a Casalnuovo di Napoli (NA) il ----- e
residente in -----
alla via -----, elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avv. Ercole Forgione (ercole-
forgione@ordineavvocatiroma.org), che lo rappre-
senta e difende giusta procura allegata alla memoria
di costituzione;

4) sig.ra X X (-----), nata a
Roma il ----- e residente in -----, alla
via -----, rappresentata e difesa, giusta
procura allegata alla memoria di costituzione, dagli
Avv.ti Alessia Fiore (alessiafiore@ordineavvocati-
roma.org) e Federica Casale (federicacasale@ordi-

neavvocatiroma.org), presso il cui studio elegge domicilio in Roma, alla via Asmara n. 58;

5) X X (-----), nato a ----- il ----- e residente in Roma alla via -----, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Cervesato n. 21, presso lo studio dell'Avv. Beissan Al Qaryouti (beissanalquaryouti@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende giusta procura depositata in atti;

6) X X (-----), nata a Messina il ----- e residente in Roma, alla -----, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Cerichelli (marcocerichelli@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio elegge domicilio in Roma, alla via San Tommaso d'Aquino n. 5.

Con l'intervento del Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Uditi nella pubblica udienza del 16 maggio 2023, con l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Giannotti, il relatore Consigliere Francesco Maffei, il Pubblico ministero nella persona del V.P.G. Maria Teresa D'Urso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 21.12.2022,

la Procura regionale ha chiamato in giudizio gli odierni convenuti, all'epoca dei fatti tutti appartenenti alla Polizia di Stato, per sentirli condannare al pagamento, a favore del Ministero dell'Interno, della somma complessiva di € 720.943,98, corrispondente per € 363.695,98 alle somme indebitamente incamerate per missioni mai eseguite, e per la restante somma di € 357.248, a titolo di danno da lesione del rapporto sinallagmatico, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.

Il presente giudizio origina da una segnalazione del 19.08.2020 della Questura di Roma alla Procura regionale, relativa ad alcune irregolarità riscontrate nel corso di un controllo interno sulle richieste di rimborso per le spese di missione effettuate da appartenenti al Dipartimento di P.S., in servizio presso la Direzione Centrale per gli AA.GG. della Polizia di Stato - Ufficio Informatizzazione ed Innovazione Tecnologica - e già denunciate alla Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali (DIGOS) della Questura di Roma in data 15.06.2018. Dalle indagini espletate dalla DIGOS emergeva un articolato sistema diretto ad incamerare, anche tra-

mite la produzione di documentazione falsa o falsificata, indebiti anticipi e rimborsi per missioni mai effettuate; all'esito delle indagini, veniva aperto di un procedimento penale nei confronti di:

X X , -----; X
 X , -----; X
 X, -----; X X,
 -----; X X, -----
 -----; X X , -----

----- . Successivamente, gli odierni convenuti venivano rinviati a giudizio per i reati di truffa aggravata, falso ideologico e falso materiale commesso da pubblici ufficiali in atti pubblici.

Per i medesimi fatti sono stati intrapresi anche dei procedimenti disciplinari.

Nell'atto di citazione vengono riportati gli esiti delle indagini svolte in sede penale facendo riferimento, in particolare, ai riscontri delle indagini effettuate dalla DIGOS sulla base dei quali è stata quantificata la posta di danno pari a € 363.695,98 relativa agli indebiti trattamenti di missione incassati dai convenuti.

L'attività investigativa svolta dalla DIGOS, che ha comportato, tra l'altro, l'acquisizione dei fogli

firma delle presenze in servizio e il confronto con la documentazione delle missioni, nonché le risultanze degli accertamenti tecnici sui cellulari in uso agli indagati (tramite aggancio alle c.d. "celle telefoniche"), ha permesso di rilevare la presenza dei convenuti, nei medesimi giorni, in luoghi diversi da quelli del presunto svolgimento delle missioni.

Dalle indagini è emerso che, su 763 missioni riconducibili agli indagati, di cui 399 "aperte" e n. 374 "chiuse", per un totale di € 374.606,71 corrisposti, solo € 10.910,73 risultano corrispondenti a missioni realmente eseguite; il restante importo di € 363.695,98 è stato considerato illecitamente percepito dai convenuti per missioni mai eseguite ed è stato addebitato ai convenuti nel seguente modo:

-) € 139.870,57 a X X , di cui € 47.294,00, relativi ad anticipi e saldi erogati per missioni a suo nome, riscossi dallo stesso o dagli altri convenuti come delegati di quest'ultimo, e € 92.576,57, riscossi dal X in qualità di delegato alla riscossione di importi riferiti a missioni a nome altri colleghi (tra i quali anche alcuni degli odierni convenuti);

-) € 100.404,71 a X X , di cui € 30.184, 71, relativi ad anticipi e saldi erogati per missioni a suo nome, riscossi dalla stessa o dagli altri convenuti come delegati di quest'ultima, € 54.469,00, riscossi dalla X in qualità di delegata alla riscossione per missioni a nome altri colleghi (tra i quali anche alcun degli odierni convenuti), e € 15.760,00 per missioni a nome di altri appartenenti riscossi da altri convenuti su incarico della X ;

-) € 101.075,00 a X X ; di cui € 26.620,00, per anticipi e saldi per missioni a suo nome, riscossi dallo stesso o dagli altri convenuti come delegati di quest'ultimo, e € 74.455,00, riscossi dal X in qualità di delegato alla riscossione per missioni a nome altri colleghi (tra i quali anche alcuni degli odierni convenuti);

-) € 9.147,85 a X X ;

-) € 6.220,00 a X X , di cui € 3.960,00, per missioni a suo nome, riscossi dallo stesso o dagli altri convenuti, e € 2.260,00, riscossi dal X in qualità di delegato alla riscossione a nome altri colleghi (tra i quali anche alcuni degli odierni convenuti);

-) € 6.977,85 a X X .

Ai suddetti convenuti è stata contestata anche la fattispecie di danno da lesione del rapporto sinallagmatico, derivante dalla ingiustificata retribuzione delle energie lavorative che gli stessi, in qualità di dipendenti pubblici avrebbero distolto dallo svolgimento dei compiti istituzionali, per i quali sono stati retribuiti, al fine di perseguire finalità illecite.

L'importo complessivo della suddetta posta di danno, pari a € 357.248,00, è stato calcolato nella percentuale del 50% della retribuzione netta annua, complessivamente percepita dai singoli convenuti nel periodo 2015-2018 (fino al mese di giugno), periodo al quale risalgono i fatti contestati, ripartito nel seguente modo:

-) € 105.705,00 a X X ;

-) € 58.543,00 a X X ;

-) € 49.442,00 a X X ;

-) € 43.785,00 a X X ;

-) € 45.803,00 a X X ;

-) 53.970,00 a X X .

Nell'atto di citazione viene richiamata la sentenza n.----- emessa da questa Sezione giurisdizionale

che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 86, comma 6, c.g.c., l'atto di citazione già proposto, per i medesimi fatti, nei confronti degli odierni convenuti, precisando che la natura esclusivamente processuale della pronuncia non avrebbe precluso la riproposizione dell'azione erariale.

Viene, inoltre, illustrato l'iter amministrativo per il trattamento di missione fuori sede degli appartenenti al Dipartimento di Pubblica Sicurezza e vengono dettagliatamente descritte le condotte illecite poste in essere dai singoli convenuti finalizzate all'indebita percezione delle indennità di missione che hanno permesso agli stessi di incassare rimborsi per missioni mai effettuate, sia in prima persona che per delega, con la consapevolezza della falsificazioni della documentazione utilizzata per trarne l'ingiusto profitto, nonché delle deleghe presentate per la riscossione riportanti firme false.

In particolare, viene evidenziato il ruolo di "pianificazione e direzione" dell'attività criminosa svolto dalla X , sia con riferimento alle missioni false a suo nome, sia per le missioni svolte dai suoi collaboratori, in considerazione anche del

ruolo apicale rivestito dalla stessa e dell'influenza e autorevolezza esercitata nei confronti degli altri dipendenti e collaboratori; ruolo che le ha permesso di autorizzare, autenticare e attestare lo svolgimento di tutte le false missioni, autenticando le sottoscrizioni per le richieste di anticipo missioni, per le deleghe al ritiro e per le attestazioni di avvenuta missione.

Per questo motivo, la Procura chiede, in via subordinata, di addebitare in via esclusiva alla X, la responsabilità dell'ammontare complessivo del danno erariale accertato, contestato a titolo di dolo e solidalmente a tutti i soggetti convenuti.

In merito al ruolo svolto dagli altri convenuti, viene precisato che tutti hanno confermato la consapevolezza del disegno criminoso ammettendo di non aver svolto alcune missioni per le quali hanno indebitamente ricevuto il relativo trattamento e rimborso; viene, altresì, evidenziato il ruolo di "collaboratori di fiducia" della X assunto dal X e dal X.

Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio e hanno presentato istanza di sospensione del giudizio

ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in quanto strettamente connesso a fattispecie di rilievo penale (truffa e reati di falso), il cui accertamento è oggetto di processo penale attualmente in fase dibattimentale.

In merito alle posizioni dei singoli convenuti, si rappresenta che, in data 18.04.2023, si è costituita in giudizio X X che, con memoria depositata in data 26.04.2023, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. c) ed e), e comma 6, c.g.c. trattandosi di atto redatto *per relationem* sul materiale delle indagini svolte in sede penale; inoltre, ha richiamato la consulenza grafologica svolta "a campione", disposta in sede penale, che ha consentito di scagionare la X per gran parte della somma che le era stata originariamente addebitata, residuando solo una minima somma a carico della stessa rispetto alla quale non risulterebbe provato, in questa sede, il ruolo svolto dalla convenuta rispetto al sodalizio truffaldino tracciato nell'atto di citazione dal quale sarebbe del tutto estranea; chiede, infine, l'acquisizione di prova testimoniale sulle modalità di ritiro delle somme contestate.

In data 20.04.2023, si è costituito in giudizio X
X , che eccepisce preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 87 c.g.c., e ribadisce l'assoluta estraneità del convenuto rispetto alla vicenda in esame, contestando la quantificazione del danno sia rispetto a missioni addebitate all'interessato con sottoscrizione apocrifa, sia rispetto al danno da lesione sinallagmatica che non avrebbe tenuto conto del minor apporto causale svolto dallo stesso, come comprovato anche dall'entità minima di danno che gli è stato addebitato; in via istruttoria, chiede venga disposta CTU grafologica sulle missioni contestategli in questa sede.

La Difesa di X X , costituitosi in giudizio in data 21.04.2023, si è limitata a insistere per la sospensione del giudizio attesa la necessità di attendere il vaglio dibattimentale per l'accertamento dei fatti contestati soprattutto in ordine al contributo causale apportato dal convenuto alla vicenda in esame.

La Difesa di X X , costituitasi in giudizio con memoria depositata in data 24.04.2023, ha eccepito la prescrizione delle annualità 2015,

20016, e 2017 contestando qualsivoglia ex adverso occultamento doloso del danno e rilevando un concorso di colpa dell'Amministrazione nell'omesso esercizio dei poteri ispettivi di verifica e di controllo interno sulla correttezza degli atti; nel merito, evidenzia la mancanza di prova dell'effettivo ruolo svolto dalla convenuta nella causazione del danno, essendosi la stessa limitata ad eseguire ordini impartiti dal suo superiore (la X). Viene contestata, infine, la quantificazione del danno da lesione sinallagmatica sia sotto il profilo della prova sia sotto il profilo della proporzionalità della percentuale applicata rispetto al ruolo effettivamente svolto da ogni convenuto; in via istruttoria, ha richiesto prova testimoniale e perizia grafologica, depositando una perizia calligrafica di parte.

Con memoria depositata in data 27.04.2023, si è costituita in giudizio X X che ha eccepito, *in primis*, la nullità dell'atto di citazione, per mancanza di una specifica e concreta notizia di danno e per la mancata corrispondenza tra atto di citazione e invito a dedurre, e, *in secundis*, la prescrizione dell'azione richiamando la normativa

di settore che avrebbe imposto agli Uffici competenti di procedere alla liquidazione degli importi relativi ai servizi fuori sede entro trenta giorni dall'espletamento dell'incarico, provvedendo alla necessaria verifica sulla documentazione fornita, e autorizzandoli a trattenere quanto dovuto all'Amministrazione direttamente sulla prima retribuzione spettante in caso l'anticipazione risultasse non dovuta o la documentazione giustificativa risultasse non idonea; per questo motivo, la Difesa ravvisa in un concorso anche degli agenti contabili incaricati a provvedere alle liquidazioni contestate e la mancanza di un occultamento doloso del danno.

La Difesa contesta, inoltre, la mancanza di documentazione contabile, giuridicamente attendibile, idonea a sostenere l'accusa e le modalità di quantificazione delle singole poste di danno.

In data 15.05.2023, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, è stato depositato l'intervento adesivo del Ministero dell'Interno che rileva la sua costituzione di parte civile nel processo penale e aderisce alle conclusioni rassegnate dalla Procura regionale nell'atto di citazione in giudizio e ne chiede l'integrale accoglimento.

Con memoria depositata in data odierna, si è costituito in giudizio X X a mezzo dell'Avv. Ercole Forgione che ha eccepito, preliminarmente, la nullità della notifica dell'atto di citazione effettuata presso lo stesso che aveva ricevuto dal convenuto mandato solo per la rappresentanza e assistenza nella fase delle indagini preliminari.

La Difesa chiede, quindi, venga disposto il rinnovo della notifica al fine anche di proporre le eccezioni processuali e di merito di cui all'art. 90 c.g.c.

La Difesa ha altresì rappresentato che il X ha presentato istanza di patteggiamento nella quale ha riconosciuto di aver trattenuto nella sua disponibilità solo le somme relative a missioni effettuate a suo nome e con il mezzo proprio e di aver consegnato, tutte le volte, la differenza della somma contestata alla X .

La Difesa fa inoltre presente che, a seguito dell'accoglimento della suddetta istanza, il Ministero dell'Interno ha rinunciato alla costituzione di parte civile nei confronti del X al quale sono state confiscate € 26.000. Per questi motivi,

la Difesa chiede di dichiarare il non luogo a provvedere nei confronti del convenuto che avrebbe integralmente risarcito l'Erario del danno causato, evidenziando il ruolo determinante assunto nella vicenda dalla dirigente X , in favore della quale venivano corrisposte le somme di denaro relative alle presunte missioni, come risulta anche da elementi probatori acquisiti durante le indagini penali.

In via subordinata, viene richiesta la riduzione degli addebiti contestati e, in via istruttoria, viene richiesta l'acquisizione di prova testimoniale.

All'udienza odierna, terminata la relazione del magistrato relatore, il Pubblico Ministero, con riferimento alla validità della notifica dell'atto di citazione nei confronti del X , richiama il combinato disposto degli artt. 29, comma 1 bis, e 88, comma 5, c.g.c, in merito all'elezione di domicilio nella fase preprocessuale, e invoca l'applicazione dell'art. 86, comma 5 bis, c.g.c. sull'efficacia sanante dell'atto di costituzione in giudizio rispetto ai vizi dell'atto di citazione.

Il Pubblico ministero si oppone alle istanze di sospensione e, riportandosi integralmente all'atto di

citazione, chiede il rigetto dell'eccezioni sollevate e delle istanze istruttorie presentate ribadendo la completezza del quadro probatorio fornito a corredo della pretesa attorea.

L'Avv. Forgione, in difesa del convenuto X , si riporta alle memorie depositate; in rappresentanza del convenuto X ribadisce la nullità della notifica dell'atto di citazione e contesta le osservazioni formulate sul punto dal rappresentante della Procura regionale precisando che la presente costituzione in giudizio è finalizzata proprio ad eccepire la nullità in argomento; nel merito, si riporta alla memoria di costituzione.

L'Avv. Fiore, per la convenuta X , rileva la mancata notifica dell'atto di intervento del Ministero dell'Interno e chiede ne venga dichiarata l'inammissibilità riportandosi, per il resto, alle memorie depositate.

L'Avv. Casale, sempre per X , evidenzia il ruolo marginale svolto nella vicenda dalla convenuta, al pari di quello svolto da altri soggetti estromessi dal presente giudizio, e rileva la mancata considerazione del lungo periodo di assenza

della stessa dal servizio, anche ai fini della determinazione del danno da lesione del rapporto sinallagmatico.

L'Avv. Al Qaryouti Beissan, per il convenuto X , e l'Avv. Cerichielli, per la convenuta X , ribadiscono il ruolo marginale svolto dai convenuti e ribadiscono le contestazioni in ordine alla quantificazione dell'importo del danno contestato, insistendo per l'infondatezza della domanda e riportandosi alle rispettive memorie di costituzione.

L'Avv. Malossini per la convenuta X , ribadisce le eccezioni sollevato nella memoria difensiva alla cui conclusioni si riporta.

L'Avv. Romano, per il Ministero interveniente, si riporta all'atto di intervento insistendo per l'accoglimento della pretesa attorea.

Al termine della discussione, la causa è stata trattata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio è chiamato a pronunciarsi su un'ipotesi di danno erariale consistente nell'indebita percezione di somme a titolo di indennità di missione per presunte trasferte, da parte di dipendenti del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica

Sicurezza e nel conseguente danno da disservizio sotto il profilo della lesione del rapporto sinallagmatico con l'Amministrazione di appartenenza.

2. Preliminarmente, va accertata la regolare instaurazione contraddittorio nei confronti del convenuto X X e tra le parti costituite e l'interveniente Ministero dell'Interno.

2.1 Con riferimento alla costituzione del X e alla nullità della notifica dell'atto di citazione eccepita dalla Difesa, questo Collegio osserva che, disparte le considerazioni sull'efficacia dell'elezione di domicilio indicata in sede di fase processuale, ai sensi dell'art. 86, comma 5 bis, c.g.c. *"la costituzione del convenuto san i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo quanto disposto dal comma 4"* del medesimo articolo (che prevede che gli stessi si producano sin dal momento dell'originario deposito che determina la pendenza del processo).

Va, quindi, dichiarata la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto X .

2.2 Con riferimento, invece, all'eccezione, sollevata dalla Difesa della convenuta X , di

irregolare costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, interveniente volontario, giova richiamare il dato normativo rappresentato dall'art. 85 c.g.c secondo cui *"chiunque intenda sostenere le ragioni del pubblico ministero può intervenire in causa, quando vi ha un interesse qualificato meritevole di tutela, con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della Sezione"*.

Ciò posto in diritto, in fatto si rileva che l'intervento in giudizio da parte del Ministero dell'Interno, è stato operato con deposito della memoria non notificata alle parti, sicché va disposta l'inammissibilità dell'atto di intervento e l'estromissione dell'interveniente dal giudizio.

3. Va, poi, affrontata la questione pregiudiziale concernente l'istanza di sospensione del giudizio eccepita dalle Difese dei conventi in attesa della definizione del procedimento penale pendente per i medesimi fatti contestati nel presente giudizio.

La sospensione del giudizio di responsabilità è oggi regolata dall'art. 106, comma 1, c.g.c. che consente al giudice contabile di sospendere il processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca, per il

suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa. Tale norma, al fine della sospensione del giudizio, richiede non solo un'indispensabilità logica ma, altresì, giuridica, nel senso che l'accertamento contenuto nella causa pregiudicante deve essere richiesto dalla legge con efficacia di giudicato.

A questo proposito, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte ha più volte ribadito l'insufficienza, al fine della sospensione del processo, di un mero collegamento fra due giudizi ovvero ragioni di opportunità, essendo necessario *"un vero e proprio vincolo di consequenzialità, sicché uno dei due giudizi, oltre a coinvolgere le stesse parti, deve investire un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo da evitare un possibile contrasto di giudicati"* (cfr. SS. RR., ord. nn. 6/2019, 12/2019, 13/2019, 11/2018, 8/2018 e 4/2018).

Orbene, nel caso di specie, la condotta contestata ai convenuti, con il danno erariale che ne discende, non risulta influenzabile dall'esito del procedi-

mento penale pendente, stante l'irrilevanza in concreto, al fine che ne occupa, della qualificazione giuspenalistica in termini di truffa e di falso, dei fatti dedotti nel presente giudizio, nonché l'autonomia di questo Giudice di accertare sia l'elemento psicologico delle condotte censurate, che l'elemento oggettivo del danno.

L'istanza di sospensione del giudizio va, quindi, respinta.

4. Seguendo un ordine logico-giuridico delle questioni poste, vanno esaminate le eccezioni di nullità/inammissibilità dell'atto di citazione.

4.1 La Difesa della X ha, infatti, eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 51, comma 1, c.g.c. in quanto l'azione erariale sarebbe stata esercitata in mancanza di una specifica e concreta notizia di danno.

L'eccezione è infondata e va respinta.

Infatti, la segnalazione della Questura di Roma del 19.08.2020, contiene i requisiti di specificità e concretezza richiesti dal codice di giustizia contabile, come interpretati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, facendo riferimento a delle

specifiche condotte di determinati soggetti (rispetto ai quali era stato intrapreso anche un procedimento penale), che avrebbero potuto costituire ipotesi di danno erariale; dall'esito delle indagini condotte dalla DIGOS e dalla Procura regionale, è scaturito l'esercizio dell'azione penale.

4.2 Parimenti va respinta l'eccezione sollevata dalla Difesa della convenuta X ai sensi dell'art. 86, comma 6, c.g.c. che prescrive la nullità dell'atto di citazione se è omessa o risulta assolutamente incerta l'individuazione e la quantificazione del danno o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione ovvero se manca l'esposizione dei fatti, delle qualità nelle quali sono stati compiuti e degli elementi costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.

Nell'atto di citazione, infatti, risultano illustrati i criteri con i quali sono state determinate le varie poste di danno addebitate ai singoli convenuti, criteri che possono essere contestati nel merito ma non in ordine alla loro insussistenza.

Inoltre, l'atto di citazione, pur richiamando la relazione della DIGOS e gli atti assunti nel procedimento penale, reca l'esposizione puntuale dei fatti

contestati, il modus operandi dei convenuti e l'indicazione dei motivi di diritto posti a sostegno della domanda che hanno consentito agli odierni convenuti di apprestare adeguate difese.

4.3 Né si ravvisa la mancanza di corrispondenza tra i fatti esposti nell'atto di citazione e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, prevista a pena di nullità dall'art. 87 c.g.c. eccepita dalla Difesa del convenuto X posto che la Procura regionale ha compiutamente esposto le ragioni di fatto e di diritto che le hanno permesso di superare le controdeduzioni fornite dagli interessi a seguito della notifica dell'invito a dedurre.

5. Passando all'esame del merito delle fattispecie di danno contestate, il Collegio deve preliminarmente vagliare l'eccezione di prescrizione formulata dalle Difese delle convenute X e X sul presupposto della insussistenza, nel caso di specie, di un occultamento doloso che consentirebbe lo slittamento del decorso del termine prescrizionale.

5.1 In particolare, la Difesa della X richiama quanto disposto dall'art. 3, comma 2, della legge 26 luglio 1978, n. 417, in materia di trattamento eco-

nomico di missione dei dipendenti statali, che prescrive che il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti vadano interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico, specificando, inoltre, che nell'atto di richiesta di somme quale anticipo per i servizi fuori sede, il titolare del trattamento di missione sottoscrive un espresso mandato che autorizza l'Amministrazione di appartenenza a detrarre gli importi eventualmente non dovuti dalla prima retribuzione mensile successiva all'espletamento della missione.

Alla stregua delle suddette argomentazioni, il danno per l'erario sarebbe maturato allo scadere dei trenta giorni dalla data di espletamento dell'incarico e, stante l'esistenza dell'obbligo giuridico di provvedere entro il suddetto termine, l'Amministrazione sarebbe titolare di un potere-dovere di controllo sulla documentazione fornita, circostanza che escluderebbe un occultamento doloso del danno da parte della convenuta e implicherebbe anche la responsabilità degli agenti contabili deputati a provvedere alla liquidazione, nei trenta giorni

dall'espletamento dei servizi fuori sede, delle relative competenze o alla restituzione degli anticipi erogati, previo controllo della documentazione acquisita.

Sul punto, si richiamano le osservazioni svolte dalla Procura regionale, anche nel corso dell'udienza, che hanno illustrato come il termine di trenta giorni si riferisca al termine entro il quale il dipendente debba richiedere il rimborso delle spese di missione e le indennità spettanti, considerato anche che l'articolato sistema escogitato dagli odierni convenuti si basava sulla riscossione di anticipi missioni che rimanevano "aperte" e sulle riscossione di saldi di missioni "chiuse" ma mai effettuate.

5.2 Giova osservare, inoltre, che l'intero sistema escogitato per percepire le indebite indennità di missione e le modalità operative con le quali venivano incamerate le somme si basavano proprio sull'intenzionale presentazione di documentazione attestante fatti non corrispondenti al vero.

L'eccezione di prescrizione, pertanto, è infondata e va respinta.

6. Con riferimento al danno patrimoniale diretto

consistente negli indebiti trattamenti di missione percepiti dai convenuti, questo Collegio osserva che, dall'atto di citazione e dalla relazione redatta dalla DIGOS, risulta chiaramente delineato il sistema escogitato dagli odierni convenuti per riscuotere indebitamente, a nome di operatori di Polizia del tutto inconsapevoli o parzialmente inconsapevoli, anticipi di missione (missioni "aperte") o anticipo di missione e saldo (missioni "chiuse") per presunte trasferte, di fatto, mai effettuate o, comunque, di durata inferiore rispetto a quelle contabilizzate dal competente ufficio, presentando documentazione falsa o falsificata anche in ordine alle deleghe di incasso delle indennità in questione.

6.1 In particolare, emerge il ruolo determinate svolto dalla convenuta X , in virtù anche della qualifica apicale rivestita, in collaborazione, dapprima, con X e X e, successivamente, con X e X , sia in ordine alle missioni false a suo nome, sia in ordine alle missioni a nome dei suoi collaboratori delle quali attestava falsamente l'avvenuto espletamento della missione, procedendo anche all'autenticazione di

firme di operatori estranei alle missioni per le quali si procedeva.

6.2 Anche il ruolo svolto dal convenuto X in questo articolato sistema di indebite riscossioni risulta ampiamente provato dalla documentazione in atti dalla quale emerge la consapevolezza dello stesso dell'attività di falsificazione della documentazione svolta dalla X, attività alla quale ha deliberatamente partecipato, ammettendo esplicitamente che, successivamente al 2014, tratteneva la diaria di tutte le missioni dichiarate a suo nome che prevedevano l'uso del mezzo aereo, e che non sono mai state effettuate, senza preoccuparsi della restituzione delle somme erogate a suo nome e con la consapevolezza che gli anticipi corrisposti non venivano spesi per acquistare i biglietti aerei.

6.3 Parimenti coinvolto risulta anche il convenuto X, come comprovato dalla documentazione rinvenuta nel suo ufficio dalla quale si desume chiaramente il suo significativo contributo apportato alla determinazione del danno in argomento, come si evince anche dal rilevante numero di deleghe alle riscossioni di anticipi e saldi per missioni, mai

effettuate, da parte di altri operatori coinvolti, a loro insaputa, in questa vicenda.

L'affidamento che la X riponeva nell'apporto dei suddetti collaboratori, nonché il loro diretto coinvolgimento nella produzione del danno contestato in questa sede, risulta ulteriormente avvalorato dall'incremento, a partire dal 2017 - anno di trasferimento dei due operatori presso l'ufficio della X - delle deleghe per la riscossione degli anticipi missione a loro favore e della stessa X, a scapito di inconsapevoli operatori di Polizia in servizio presso il medesimo ufficio e che non avrebbero mai potuto compiere servizi fuori sede; oltre alla circostanza che il X e il X hanno continuato a collaborare con la X anche quando questa veniva trasferita ad altro ufficio, in base ad una "disposizione" che, secondo la predetta Dirigente, sarebbe stata impartita oralmente dal precedente titolare dell'Ufficio.

6.4. Con riferimento alla posizione delle convenute X e X, autiste della X, depongono, a favore della consapevolezza del loro coinvolgimento nel disegno criminoso delineato, le

ammissioni rilasciate dalle stesse di non aver effettuato la missione dichiarata (vedi, per la X ammette di aver firmato dei fogli di viaggio relativi a servizi fuori sede mai effettuati in quanto relativi a periodi in cui fruiva del congedo ordinario), l'aver utilizzato, per ottenerne il rimborso, biglietti aerei contraffatti, l'aver firmato non solo le richieste di anticipo ma anche i fogli di viaggio delle missioni e il ritiro di un gran numero di rimborsi per missioni mai effettuate, in prima persona o delegando altri.

6.5 Infine, in merito alla posizione del convenuto X , risulta che lo stesso abbia dichiarato di aver effettuato, nel 2018, missioni della durata di un solo giorno, nonostante la documentazione ne attestasse una durata superiore, riconoscendo di aver ricevuto gli anticipi del trattamento di missione dal X e dal X senza aver mai firmato alcuna delega e senza preoccuparsi di restituirne l'eccesso.

6.6. In merito alla determinazione della posta di danno in argomento e del suo addebito agli odierni convenuti, questo Collegio ritiene che le singole poste di danno, nell'ammontare in cui sono state

contestate a ciascun convenuto, sia state esattamente individuate e specificate in relazione al loro importo come risultante dalla relazione della DIGOS, bassate anche su una serie di verifiche incrociate (celle telefoniche, fogli presenza, ecc.).

In ordine alle contestazioni avanzate dalle Difese dei convenuti sulla riconducibilità delle scritture contestati ai medesimi, il Collegio condivide le argomentazioni dell'Organo requirente sulla consapevolezza, da parte di tutti gli operatori coinvolti, del meccanismo truffaldino al quale hanno scientemente aderito, soprattutto nei casi in cui gli stessi risultavano deleganti rispetto a missioni mai effettuate.

6.7 Tuttavia, in merito alla quota di danno addebitata al convenuto X , il Collegio ritiene di rideterminarla alla luce della sentenza n. ----- del GUP del Tribunale penale di Roma di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa nei suoi confronti per i fatti contestati in questa sede, che ha disposto, fra l'altro, la confisca di quanto sottoposto a sequestro, ossia della somma di € 26.000,00 che deve, pertanto, essere scomputata dalla somma

contestata nell'atto di citazione, in quanto costituisce un vantaggio patrimoniale che l'amministrazione ha conseguito a seguito della vicenda in questione. Il dato formale che la confisca corrisponde a finalità di natura penalistica non elimina il dato oggettivo che a seguito della vicenda in esame il convenuto ha corrisposto una somma all'amministrazione che non potrebbe considerarsi tamquam non esset.

7. Con riferimento, invece, alla posta di danno derivante dalla lesione del rapporto sinallagmatico, è opportuno ricordare brevemente che si tratta di un'accezione, elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, relativa alla più ampia categoria del danno da disservizio che, in questo caso, viene configurato come un *"danno da interruzione del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione, conseguente allo sviamento delle funzioni pubbliche dalle finalità di interesse generale per perseguire, invece, interessi privati propri e di terzi, abusando della posizione rivestita"*. Questa accezione è stata efficacemente illustrata nella sentenza n. ----- della Prima Sezione d'appello nei seguenti termini: *"consiste nell'effetto dannoso causato*

all'organizzazione e allo svolgimento dell'attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e [ne] abbia causato inefficacia o inefficienza ... In altri termini, può sussistere il danno da disservizio allorché l'azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall'impiego di ... risorse, così da determinare uno spreco delle stesse"; si fa, quindi, riferimento, ad una sorta di "disutilità" della spesa per l'inosservanza di doveri del pubblico dipendente con conseguente diminuzione di efficienza dell'apparato pubblico.

Altra accezione fa riferimento al danno derivante dall'"alterazione burocratica ed organizzativa dell'attività amministrativa dell'Ufficio" causata dalle condotte illecite del dipendente e, quindi, ai costi sostenuti dall'Amministrazione di appartenenza per l'accertamento delle irregolarità commesse dal dipendente e per il ripristino della regolarità dell'azione amministrativa.

In entrambe le accezioni, comunque, viene richiesta la sussistenza di un pregiudizio effettivo, concreto

ed attuale, da riferirsi sia al costo del servizio, sia all'utilità mancata o ai costi sostenuti per ripristinare la regolarità dell'organizzazione dell'ufficio.

Il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sia stata fornita, al di là delle mere ed astratte affermazioni di principio, vevoli per ogni fattispecie concreta, la prova della sussistenza del suddetto pregiudizio patrimoniale, questo anche in considerazione dei tempi, ragionevolmente limitati necessari a porre in essere le pur gravi condotte illecite sopra illustrate, rispetto alle quali l'applicazione della percentuale del 50% della retribuzione netta annua, complessivamente percepita nel periodo di riferimento appare, comunque, non solo priva della previa dimostrazione dell'an del danno, ma nemmeno proporzionata alle concrete condotte antigiuridiche contestate ai convenuti. In tal modo, il danno da disservizio contestato viene ad assumere un carattere sanzionatorio, connesso alla sola riprovevolezza del comportamento contestato, estraneo alla natura patrimoniale dello stesso, per come individuato in giurisprudenza.

Per questi motivi, la domanda attorea relativa alla

suddetta posta non va accolta.

8. Conclusivamente, questo Collegio ritiene che la domanda attrice debba essere parzialmente accolta e che, pertanto, i convenuti vanno condannati al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno, delle somme come di seguito determinate, oltre rivalutazione monetaria dalla data della percezione delle somme indebite in questione,, con gli interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo:

- X X per la somma di € 101.075,00;
- X X per la somma di € 113.870,57 (pari a € 139.870,57 - € 26.000,00);
- X X per la somma di € 6.977,85;
- X X per la somma di € 6.220,00;
- X X per la somma di € 9.147,85;
- X X per la somma di € 100.404,71.

9. Alla soccombenza e alla conseguente condanna dei convenuti segue l'obbligo, per gli stessi, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del

d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124".

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di X X ;
- dichiara inammissibile l'atto di intervento del Ministero dell'Interno;
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna gli odierni convenuti al pagamento a favore del Ministero dell'Interno, con rivalutazione monetaria, come sopra specificato, ed interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo, delle somme di seguito indicate:

- X X per la somma di € 101.075,00;
- X X per la somma di € 113.870,57;
- X X per la somma di € 6.977,85;
- X X per la somma di € 6.220,00;
- X X per la somma di € 9.147,85;
- X X per la somma di € 100.404,71.

Le spese di giudizio, da pagare a favore dello Stato,

seguono la soccombenza e vengono liquidate come da separata nota a cura della Segreteria in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124". Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi

allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 maggio 2023.

L'ESTENSORE

(Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

(Antonio Ciaramella)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 6 febbraio 2024.

Il Dirigente

Dott.ssa Luciana Troccoli

f.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 611,23 (seicentoundici/23).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente